

Allegato A)



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



ALMA MATER STUDIORUM | DIPARTIMENTO
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DI SCIENZE AZIENDALI

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (di seguito indicata anche come “Camera di commercio della Romagna” o “Camera”) con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 5 - CAP 47121, Codice fiscale e partita IVA 04283130401, rappresentata da Carlo Battistini in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Forlì, Corso della Repubblica n. 5;

E

Il Dipartimento di Scienze Aziendali (di seguito, indicato “DiSA” o “Dipartimento”) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Capo di Lucca 43, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Angelo Paletta, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del
XXXXXXXXXXXX

E

La Camera e il Dipartimento, congiuntamente anche le “Parti”, e, ove singolarmente considerate, la “Parte”.

PREMESSO CHE:

- Le Camere di commercio, come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nel territorio di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali e che nella realizzazione di questa mission hanno il compito di garantire funzioni di Osservatorio economico e servizi di informazione a supporto del sistema imprenditoriale;
- La Camera di commercio della Romagna ha sviluppato in questo senso una lunga esperienza, consolidato il suo ruolo di riferimento territoriale per l’analisi economica a supporto della governance e delle imprese e ulteriormente valorizzato questa Linea strategica prioritaria nel Programma pluriennale 2022-2027;
- La Camera, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto vigente, nel perseguimento delle proprie finalità e

per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio di competenza ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio e a tal fine può promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali;

- La Camera è interessata a valutare le attività da sviluppare con il Dipartimento per migliorare le competitività del sistema imprenditoriale con la supervisione scientifica del Prof. Marco Maria Mattei;
- l'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali può definire convenzioni con soggetti pubblici, regolando i rapporti di cooperazione didattica e scientifica ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto di Ateneo;
- il DiSA vanta una consolidata esperienza nel campo di studi su imprese e analisi di mercato e dispone di competenze adeguate per condurre iniziative nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- La Camera di commercio della Romagna e il Dipartimento di Scienze Aziendali, in ottemperanza alle rispettive "mission" istituzionali, intendono avviare una collaborazione per l'individuazione e lo svolgimento di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Accordo quadro formalizza e disciplina l'avvio della collaborazione tra la Camera e il Dipartimento di Scienze Aziendali per l'individuazione di temi di ricerca di comune interesse e il conseguente svolgimento di attività di analisi di carattere generale sul sistema economico e imprenditoriale e anche con particolare riferimento alle performance economico, patrimoniali e finanziarie delle aziende e alle loro determinanti e/o effetti reali.

Articolo 2 - Attività specifiche derivanti dall'Accordo

Tutte le determinanti, adempimenti reciproci, eventuali costi e oneri derivanti dalla realizzazione e gestione delle attività specifiche che saranno individuate come aree di lavoro comune e che scaturiranno dal presente Accordo saranno oggetto di una successiva intesa scritta tra le Parti.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

Le attività afferenti e conseguenti a questo Accordo quadro saranno svolte dalle Parti con modalità

in remoto e online. Eventuali incontri di inizio o conclusione attività potranno avvenire in presenza presso le sedi del DiSA o presso la sede della Camera.

Al presente Accordo verrà data esecuzione con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia dell'attività espletata e attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro.

Articolo 4 - Titolarità dei risultati delle attività di ricerca

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle attività che possono scaturire dal presente Accordo quadro e dalle attività ad esso conseguenti, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle norme sulla proprietà intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica, fatti salvi i diritti morali di coloro che abbiano svolto l'attività di ricerca.

Articolo 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, anche per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere riservate tutte le informazioni o notizie apprese nel corso di esecuzione del presente Accordo e/o a seguito delle attività che da questo possono scaturire. In particolare si impegnano a non rivelare a terzi, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, informazioni segnalate come confidenziali e trasmessa loro dall'altra Parte e a non utilizzare, direttamente o indirettamente, informazioni confidenziali trasmesse loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo e dalle attività ad esso collegate.

Articolo 6 - Trattamento dei dati e Privacy

Ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo e che possono scaturire dallo stesso, ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali che possono essere oggetto di analisi secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati, esclusivamente per le finalità previste nell'Art. 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed ai Provvedimenti del Garante applicabili.

Le Parti sono tenute, ciascuna per le attività di propria competenza, a garantire nell'esecuzione dell'Accordo e delle azioni conseguenti, l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee di cui all'art. 32 del GDPR, in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

DiSA si impegna ad utilizzare i dati messi a disposizione dalla Camera di commercio, nel rispetto

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a fornire al proprio personale coinvolto nelle attività di collaborazione e appositamente istruito:

- i) specifiche indicazioni in merito all'utilizzo dei suddetti dati esclusivamente per le finalità previste nel presente Accordo e alle attività conseguenti, con particolare riferimento al rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità del trattamento dei dati, nonché all'adozione di misure tecniche ed organizzative che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati al fine di evitare in particolare la perdita, la divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali conservati e trattati;
- ii) specifiche indicazioni relative alle responsabilità connesse all'uso illegittimo delle informazioni trattate ai fini del presente Accordo e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi nonché al divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati.

Per quanto concerne la stipula del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire l'Accordo in oggetto, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del GDPR.

Articolo 7 - Durata, recesso e modifiche dell'Accordo

Data la natura sperimentale, l'Accordo decorre dalla sottoscrizione ed ha durata di due anni, rinnovabile per un ulteriore biennio con il consenso scritto di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dall'Accordo in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno quattro mesi comunicato tramite PEC, per consentire di mettere in atto le misure necessarie a salvaguardare il lavoro svolto e gli investimenti effettuati in virtù del presente Accordo e delle azioni conseguenti, fatta salva la conclusione delle iniziative avviate.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al testo del presente documento saranno possibili solo previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 8 - Foro competente

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione della presente Convenzione le Parti convengono la competenza territoriale in via esclusiva del Foro di Forlì.

Articolo 9 - Registrazione e bollo

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Salvo che non sia diversamente disposto, le comunicazioni che le Parti debbono inviare ai sensi del presente Accordo saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, ad esclusione delle comunicazioni prettamente operative che potranno essere fatte con posta elettronica ordinaria.

Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.

La Camera nomina quale Responsabile dell'Accordo e Referente:

- Roberto Albonetti, cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

L'Università nomina quale Responsabile dell'Accordo e Referente:

- Marco Maria Mattei, disa.dipartimento@pec.unibo.it

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere approvata con il consenso scritto delle Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stata negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

(Luogo), (data)

Per la Camera Dott. Carlo Battistini

Per il Dipartimento Prof. Angelo Paletta

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M.